

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto, in particolare, il comma 140 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e ricerca (ANVUR), nonché la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto l'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'art. 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64;

Vista l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella [riunione del.....](#);

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Capo I

Principi generali e definizione dell'attività

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
 - a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1;
 - c) per università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;
 - d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.
3. Fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è favorita la stipula di apposite convenzioni tra il Ministero, l'Agenzia e gli altri Ministeri vigilanti, volte ad estendere i compiti dell'Agenzia stessa di cui agli artt. 3 e 5 anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero.

Art. 2

Natura dell'Agenzia e principi generali

1. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. E' sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.
2. L'Agenzia ha il compito di promuovere la qualità del sistema italiano delle università e della ricerca, in conformità ad un programma approvato annualmente dal Ministro, svolgendo le attività di cui all'articolo 3.
3. L'Agenzia opera in base ai principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, ed elabora criteri, metodi e strumenti di valutazione, in coerenza con quelli riconosciuti a livello internazionale.
4. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.

Art. 3

Attività di valutazione

1. L'Agenzia svolge le attività concernenti la valutazione esterna della qualità in tutti i suoi significati tecnici, delle attività istituzionali delle università e degli enti di ricerca, attraverso un sistema integrato di valutazione

che consenta al Ministero, tra l'altro, di collegare i trasferimenti statali ai risultati raggiunti, anche con riferimento specifico a singole aree disciplinari o strutture. La valutazione ha per oggetto sia la qualità dei processi relativi alle attività di gestione, formazione e ricerca, sia quella dei risultati e dei prodotti ottenuti, ivi compresa la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia di tali attività, anche con riferimento alla misura dell'apprendimento da parte degli studenti. A tal fine, utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni ambito disciplinare, tenendo conto delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale dalle relative comunità disciplinari.

2. L'Agenzia definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, preordinati all'accreditamento periodico degli stessi, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione. E' inoltre valutata la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche, nonché di servizi e strutture per gli studenti.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, l'Agenzia valuta, ex ante ed ex post, gli accordi di programma, ed, ex post, i prodotti della ricerca e i risultati della didattica.

4. L'Agenzia svolge altresì funzioni di indirizzo e raccordo delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori.

5. Per i fini di cui al comma 4, l'Agenzia, in particolare, promuove e diffonde la cultura della valutazione nell'ambito della didattica universitaria e della ricerca, anche mediante apposite linee di indirizzo metodologiche.

6. L'Agenzia propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione di nuove università o di nuove sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca e i master universitari.

7. Per garantire la qualità continuativa delle attività, l'Agenzia definisce altresì i criteri e i parametri per la valutazione periodica delle strutture didattiche universitarie e delle strutture di ricerca delle università e degli enti di ricerca, prevedendo comunque il contributo dell'auto-valutazione e la verifica, anche con visite ispettive, della sussistenza e permanenza nel tempo dei requisiti di cui al comma 6.

8. Le attività di cui ai commi da 2 a 7 sono svolte anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria.

9. L'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati.

10. L'Agenzia svolge su richiesta del Ministero, ulteriori attività di valutazione, di definizione di *standard*, di parametri e di normativa tecnica.

11. L'Agenzia è tenuta a rendere pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.

Art. 4

Rapporto biennale sullo stato del sistema delle università e della ricerca

1. L'Agenzia valuta lo stato del sistema universitario e della ricerca sia nel suo complesso che in riferimento alle singole aree scientifico-disciplinari che lo compongono, sulla base altresì degli specifici parametri qualitativi e quantitativi che lo caratterizzano, anche in comparazione con gli altri sistemi europei ed extra-europei.
2. Ogni due anni l'Agenzia redige un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Parlamento.

Art. 5

Attività di raccolta e analisi di dati

1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale, altresì, dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali.
2. Le università e gli enti di ricerca mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.
3. L'Agenzia cura, in collaborazione con le strutture operative del Ministero, lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università e degli enti di ricerca. In prima applicazione sono utilizzati i sistemi informativo-statistici predisposti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
4. L'Agenzia cura altresì la realizzazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati di esperti della valutazione, italiani e stranieri, da utilizzare ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d).

Capo II

Organizzazione

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente ed i componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica 4 anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente o il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.
3. All'attività gestionale dell'Agenzia sovrintende il Direttore, secondo quanto indicato all'articolo 9.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, previo sorteggio, sono individuati due componenti del Consiglio direttivo, che durano in carica due anni, e due componenti che durano in carica tre anni. Gli altri tre componenti, tra cui il presidente, durano in carica 4 anni.

Art. 7

Il Presidente

1. Il Presidente, individuato tra i componenti del Consiglio direttivo con le modalità di cui all'articolo 8, comma 3, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura l'unità degli indirizzi e l'operatività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.
2. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Art. 8

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, scelti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 3, tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti disciplinari.
2. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispose il piano annuale delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione; nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 11, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 12, comma 4.
3. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due componenti di ogni genere. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie:
 - a) due componenti nell'ambito di due elenchi redatti rispettivamente dall'European research council e dalla European university association e composti ciascuno di tre persone esterne alle università e agli enti di ricerca italiani;
 - b) gli altri cinque componenti in un elenco composto da non meno di quindici e non più di venti persone indicate da un comitato di selezione nominato dal Ministro tra personalità di alta e riconosciuta qualificazione scientifica e culturale. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali.
4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo Presidente o il nuovo componente con le modalità di cui al comma 3.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti del Consiglio direttivo, ivi compreso il Presidente e il Vice Presidente è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'ufficio di componente del Consiglio direttivo è svolto a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, con università italiane e straniere, con enti di ricerca, con Ministeri ed autorità amministrative indipendenti ed altre agenzie governative, nonché con soggetti pubblici o privati che abbiano rapporti con università e/o enti di ricerca. I componenti del Consiglio direttivo non possono altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca. Essi possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali

diritti d'autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.

7. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e, fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.

Art. 9

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. E' nominato con decreto del Ministro ed è composto da tre componenti, uno dei quali con funzioni di presidente, tutti scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. Due dei componenti del Collegio sono designati, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il trattamento economico del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

Art. 10

Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.

2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Direttore è nominato con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, ed è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al proprio curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente, che prevede anche lo svolgimento, da parte del Consiglio direttivo, di un colloquio con un elenco ristretto di candidati determinata dal Consiglio direttivo in base ai curricula presentati. L'organizzazione dei rapporti operativi tra il Direttore con il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo è definita dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a).

4. L'incarico di Direttore, è conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, di dirigente di livello generale, con riferimento a quanto previsto, in linea generale, dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, nel caso specifico, dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

5. Il rapporto di lavoro del Direttore è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non può altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca. I dirigenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 11

Comitato consultivo

1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi annuali di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.

2. Il Comitato consultivo è formato da:

- a) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale;
- b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;
- c) due componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;
- d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;
- e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;
- f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali;
- h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European research council;
- i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European university association;
- l) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'ESIB - the National unions of students in Europe;
- m) un componente designato dai dirigenti amministrativi delle università.

3. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 non possono essere dipendenti di università, o enti di ricerca. Nelle designazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 2 deve essere assicurata la presenza di almeno un componente di ciascun genere.

4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni. Elegge tra i propri componenti un presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

Art. 12

Organizzazione e risorse

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in 3 aree, delle quali una svolge le attività amministrativo-contabili dell'Agenzia, e 2 svolgono le attività di valutazione, secondo le seguenti due linee operative:

- a - valutazione delle istituzioni (università e enti di ricerca);
- b - valutazione della ricerca e della formazione.

2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore di cui all'articolo 9; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti, rispettivamente, un dirigente amministrativo di seconda fascia e due dirigenti di ricerca di seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.

3 La dotazione organica del personale dell'Agenzia è stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica può essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia, anche in relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa.

4. Il Consiglio direttivo dispone la graduale attivazione delle aree di cui al comma 1 e, in via di prima applicazione entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o più regolamenti concernenti:

a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi fra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;

b) i profili funzionali del personale non dirigenziale, entro i limiti indicati nell'Allegato A;

c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalità e procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;

d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, consulenti e collaboratori esterni, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, in numero non superiore complessivamente a 50 unità;

e) l'amministrazione, la contabilità e le procedure contrattuali, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).

5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alla lettera a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.

6. In via di prima applicazione del presente regolamento, e, comunque, per non oltre 24 mesi, gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. L'Agenzia provvede, ai sensi del regolamento di cui al comma 4, lettera e), alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.

Art. 13

Trasparenza dell'attività dell'Agenzia

1. L'Agenzia assicura la pubblicità, anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative:

a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia;

b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia;

c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni;

d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, nonché ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia;

e) ad ogni altro aspetto della propria attività istituzionale in conformità alla normativa vigente.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e contestualmente all'effettiva operatività dell'Agenzia, sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attività dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. E' assegnato all'Agenzia il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dall'effettiva operatività dell'Agenzia. Sono altresì assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati.

3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo del Consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Ad essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6.

4. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali connesse ai tempi necessari per la effettiva costituzione dell'organico, di cui all'articolo. 11, comma 3, nella misura occorrente allo svolgimento delle proprie attività, e, comunque, per un periodo non superiore a 18 mesi, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I predetti contratti sono stipulati dal Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo.

5. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A

Dirigenti di seconda fascia:	3
- <i>Dirigenti amministrativi</i>	1
- <i>Dirigenti di ricerca</i>	2
Personale non dirigenziale	20